Argea
Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 260

DEL 02/02/2011

Oggetto: **P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/G - Comparto suinicolo. Annualità 2001. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Medda Leonardo (p. Iva 00644740920).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/G - Comparto suinicolo. Annualità 2001;

PREMESSO che, con determinazione Ersat n. 1290/2002 del 14/10/2002 notificata alla ditta in data 09/11/2002, è stato concesso alla ditta Medda Leonardo un finanziamento a valere sulla misura in oggetto; l'art. 12 di detta determinazione fissa in 12 mesi il termine per l'ultimazione dei lavori, con scadenza al 10/11/2003;

PREMESSO che il 06/11/2003 la Ditta ha chiesto la concessione di una proroga, motivata dal ritardo nel rilascio della concessione edilizia da parte del Comune. Pertanto il 21/11/2003 l'Ufficio istruttore, ha chiesto alla Ditta copia

dell'istanza inoltrata al Comune per il rilascio della concessione edilizia; tale richiesta non è stata riscontrata dalla Ditta;

PREMESSO che, con nota n. 3028 del 21/11/2003 l'Ufficio istruttore ha comunicato alla Ditta che i termini concessi per la realizzazione delle opere erano scaduti. Ha chiesto, pertanto, di far pervenire la "dichiarazione dello stato avanzamento lavori" a firma del Direttore dei Lavori, pena la revoca della concessione di finanziamento. Il 28/11/2003 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta;

PREMESSO che, con nota n. 3438 del 31/12/2003, è stato comunicato alla ditta il diniego della proroga ed è stata inoltre, invitata a presentare entro 10 giorni la richiesta di collaudo finale. In caso di mancato riscontro, sarebbe stato disposto il collaudo d'ufficio. In data 23/01/2004 la Ditta ha inoltrato una nuova richiesta di proroga per le stesse motivazioni della precedente del 06/11/2003;

PREMESSO che, con nota n.2764 del 27/10/2004, il Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano ha notificato alla ditta l'Avvio del procedimento di revoca della determinazione di concessione del contributo, assegnandole il termine di 15 giorni per la presentazione di memorie e/o osservazioni;

PREMESSO che il 26/11/2004 la Ditta ha comunicato all'Ufficio istruttore che avrebbe portato "a termine il fabbricato iniziato, tanto da renderlo collaudabile";

PREMESSO che in sede di accertamento finale d'ufficio, eseguito in data 08/05/2007, il tecnico incaricato constatava la realizzazione incompleta delle opere previste in concessione, che non costituivano un lotto funzionale. Pertanto, il collaudo finale dava esito negativo;

PREMESSO che, con determinazione n. 2295 del 16/07/2010, il Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano disponeva la revoca della Determinazione di

concessione del contributo e il recupero dell'anticipazione erogata, maggiorata degli interessi di legge;

VISTO il ricorso gerarchico con il quale la ditta Medda Leonardo eccepisce:
a) che le opere realizzate costituiscono un lotto funzionale;

b) che la mancata ultimazione delle opere è dipesa dalla crisi del comparto, dal fatto che l'IVA sugli acquisti è a carico della stessa ditta e dalle percentuali di finanziamento applicate, inferiori rispetto a quelle previste per le aziende ricadenti in zona svantaggiata o di montagna;

CONSIDERATO che le opere realizzate sono incomplete in quanto mancanti delle vasche di accumulo liquami e relative condutture, nonchè delle attrezzature di allevamento;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, gli interventi realizzati risultano difformi dal progetto approvato e non costituiscono un lotto funzionale collaudabile rispetto allo stesso progetto;

CONSIDERATO che la Ditta non ha richiesto il collaudo finale e non ha presentato la documentazione comprovante l'esecuzione delle opere (fatture quietanzate, dichiarazioni liberatorie, autorizzazioni e contabilità finale);

RITENUTE non congrue le motivazioni addotte dal Ricorrente per giustificare l'incompleta realizzazione delle opere di cui al progetto approvato;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 0000299 del 13/01/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

Argea
Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 260

DEL 02/02/2011

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso presentato dalla ditta Medda Leonardo (prot. n° 8488 del 26/08/2010);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Medio Campidano affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato